



Dott. Giorgio Viviani
Dottore commercialista
Revisore Legale

Dott. Marco Viviani
Dottore commercialista
Revisore Legale

Informativa alla clientela

31 Luglio 2019

Oggetto: Chiarimenti sulla disciplina reverse charge

L'Agenzia delle Entrate, rivedendo quanto a suo tempo precisato con la Faq del 27/11/18 (già rivista con la Circ. 14/E del 17/06/19) ha aggiornato, in data 19 Luglio, il contenuto della Faq anzidetta precisando i comportamenti che i contribuenti devono osservare a fronte di acquisti documentati da fattura elettronica soggetti a integrazione da parte del soggetto passivo acquirente.

Analizzando la circolare e le Faq sopracitate, oggi possiamo riassumere la gestione delle varie casistiche da *reverse charge* interno e internazionale come segue:

- per il **reverse charge interno**, viene consentita l'integrazione su carta senza invio al Sdi ;
- allo stesso modo ci si comporta per **il reverse charge intracomunitario**, salvo ovviamente l'obbligo di procedere all'indicazione della fattura dell'*esterometro*;
- infine, nel caso di *reverse charge* per acquisti territoriali **da extra UE va emessa autofattura articolo 17, comma 2** e sarà anche in questo caso necessario procedere con *esterometro*, ma con facoltà (riconosciuta nella circolare AdE 14/E/2019 6.1 e 6.4) di emettere autofattura elettronica inviata allo SDI al fine di evitare tale adempimento.

Lo Studio è a disposizione per necessità e chiarimenti.

STUDIO VIVIANI